

Google Books Class Action Come evitare un giudizio e creare valore

Andrea Buti

Dal 2004 Google ha iniziato a digitalizzare milioni di libri: in pratica volumi cartacei passati allo scanner sono stati messi a disposizione sul web.

Autori ed editori che non avevano acconsentito a tale operazione sono insorti promuovendo un'azione di categoria (*class action*) lamentando la violazione dei loro diritti di copyright.

In estrema sintesi, Google vantava un diritto di uso parziale delle opere in questione (*fair use*) effettivamente consentito dalla legge americana, mentre veniva contestato un uso integrale dei testi.

La causa si sarebbe potuta protrarre per anni specie se si considera che in due anni di negoziati è stato visionato qualche **milione** di documenti!

A gennaio di quest'anno, però, le due parti hanno deciso di giungere ad una transazione di massa (che coinvolge cioè tutti i soggetti inclusi nella categoria per la quale è stata autorizzata l'azione legale).

Al punto 8 della Final Notice of Class Action Settlement, può leggersi: *“I Querelanti considerano la Transazione come un'ottima opportunità per rivitalizzare, da un punto di vista commerciale, decine di milioni di Libri fuori stampa e per mettere a disposizione uno strumento di marketing innovativo per autori ed editori di Libri in stampa. In accordo con la Transazione, Google è*

autorizzato a: 1) continuare a digitalizzare Libri ed Inserti, 2) vendere abbonamenti per il database di Libri elettronici a istituzioni, 3) vendere l'accesso online a singoli Libri, 4) vendere pubblicità sulle pagine dei Libri e 5) altri usi come descritti in "Usi di Accesso" nella Domanda 9(F)(1). Google pagherà agli Aventi diritto, attraverso il Registro, il 63% di tutte le entrate ricevute da tali usi. Il Registro distribuirà queste entrate agli Aventi diritto in conformità con il Piano di Allocazione e le Normative Autore-Editore come descritto nelle Domande 9(K) e 10”.

Per il giorno 11 giugno 2009 è fissata l'udienza presso l'United States District Court for the Southern District of New York in cui il Giudice stabilirà se la transazione è *“corretta, giusta e ragionevole”*.

Nell'ipotesi in cui la transazione superi il vaglio della Corte, Google dovrà procedere con i pagamenti secondo i termini sopra riportati: a tal fine la società di Mountain View dovrà impegnare una cifra (in contanti) di oltre 40 milioni di dollari.

Ciò sarà possibile anche perché negli Stati Uniti, al contrario di quanto accade in Italia, non v'è obbligatorietà dell'azione penale. Di conseguenza il tipico pragmatismo americano ha consigliato ad entrambi i litiganti di fare affari insieme, invece di battaglie legali. Questo peraltro

comporterà l'immediato versamento del corrispettivo ai soggetti danneggiati.

Inutile notare come tutto ciò in Italia non sarebbe potuto mai avvenire, anche perché il pubblico ministero avrebbe dovuto agire in sede penale e nessuna transazione avrebbe potuto impedirlo.

Ma non è questo il punto.

L'aspetto più interessante della vicenda è, infatti, legato al potere della massa degli utenti internet.

Forse, se Google non avesse “forzato la mano” digitalizzando illegalmente (come sostiene l'accusa), gli autori ed editori non avrebbero acconsentito all'accordo.

Paradossalmente l'immissione in internet di immagini di testi cartacei è stata la goccia che ha fatto travasare il vaso del copyright: libri non più stampati o poco commercializzati sono stati immediatamente rivitalizzati dall'interesse della rete web.

Anzi, a questo punto si potrebbe anche azzardare che si è trattato di un'abile mossa negoziale di Google!

In ogni caso gli autori ed editori hanno rinunciato a “vedere” le carte in tribunale, preferendo fare business con il “nemico”: una mediazione commerciale, molto al passo con i tempi del mercato globale, che genera valore, invece di consumare risorse in giudizio.

Diritto d'autore La Baia dei Pirati

Andrea Buti

The Pirate Bay (TPB), è un sito svedese in cui si incontrano migliaia di utenti che vogliono scambiarsi file multimediali: video e musica, soprattutto. Una “classica” piattaforma P2P (*peer to peer* come si dice in gergo) ossia un luogo in cui un utente mette a disposizione la “propria” musica e si copia quella degli altri.

Il problema è che la musica non è proprio la sua (o la “loro”), o meglio, potrebbe non esserlo. Finché fosse la sua, non ci sarebbe notizia che, invece, nasce quando la musica che viene condivisa è protetta dal diritto d'autore; quando si tratta, insomma, di musica “copiata”, magari inizialmente comprata da un utente, ma poi copiata da centinaia o migliaia, con conseguente danno per autori, editori case discografiche. Con conseguente responsabilità civile e penale.

Qui la cosa diviene interessante, perché, stavolta, si è condannato il soggetto che mette a disposizione gli strumenti per questa condivisione (che può essere lecita oppure illecita) e non tanto i soggetti che hanno “copiato”.

La sentenza del tribunale svedese, rischia di fare giurisprudenza, soprattutto perché una direttiva comunitaria prevede che il fornitore (TPB, nel caso) di tecnologia non sia responsabile di eventuali illeciti, a meno che non riceva una comunicazione “ufficiale” del perpetrarsi dell'illecito e non faccia nulla per impedirne la prosecuzione. In mancanza di tale comunicazione, supporre o immaginare che qualcuno copi della musica con gli strumenti messi a disposizione, rende il fornitore immediatamente responsabile?

La risposta non è facile ed è compresa tra le esigenze di libertà di internet ed il desiderio di creare “sceriffi” che operano sulla stessa rete al fine di rintracciare eventuali responsabili. Questo esporrebbe al rischio di dover “controllare” gli utenti, vedere che tipo di file usano e se sono in possesso delle relative autorizzazioni. Insomma una sorta di grande fratello web a garanzia del diritto d'autore che, per “pizzicare” qualche responsabile, filtra la totalità degli utenti.

La privacy è davvero (di nuovo...) in pericolo.

Privacy e giornalismo

Emanuela Nalli

Il Garante per la tutela dei dati personali ha emesso un provvedimento (doc. n. 1582866) volto a regolamentare l'accesso via internet alle notizie non più attuali comparse sui giornali.

Il problema, sollevato, con separati ricorsi da parte di diversi interessati, riguarda la possibilità di estrarre informazioni pubblicate sugli organi di stampa, fuori dal contesto originario o senza aggiornamento riguardo gli sviluppi successivi.

Il caso riguarda tutti quei soggetti che si vedono coinvolti in vicende svoltesi anni prima, in cui si riporta l'**inizio** della storia, ma non la **fine**.

Si pensi a soggetti sottoposti a processi penali, poi, assolti a distanza (come è noto purtroppo) di molto tempo: se la notizia relativa alla citazione in giudizio non è seguita, ad esempio, dalla successiva assoluzione, si rischia di compromettere seriamente l'immagine e la credibilità delle persone coinvolte.

Questa “frammentarietà” o non completezza della notizia (vietate dall'art. 11 d. lgs. 196/2003) è possibile allorché la pagina web che contiene la notizia viene “indicizzata” sui motori di ricerca in maniera autonoma rispetto al sito in cui è pubblicata ed in cui sarebbe possibile ricostruire l'intera vicenda.

Esiste però il modo tecnico per evitare che ciò accada: utilizzando apposite istruzioni *software* (Robots Exclusion Protocol), chi pubblica la notizia può fare in modo che la stessa non sia visibile, se non all'interno del sito web e nel suo contesto. Questo riduce al minimo il rischio di notizie inesatte o incomplete che si potrebbe verificare (e che in concreto si è verificato) portando all'attenzione del pubblico (datore di lavoro, collega, partner etc..) solo la componente **negativa** dell'informazione e non anche quella **positiva**.

Nel caso di specie, infatti, la notizia conosciuta tramite collegamento ad una isolata pagina web reperita tramite motore di ricerca, riportava solo il coinvolgimento nel giudizio penale del soggetto, senza alcun riferimento al fatto che successivamente lo stesso era risultato del tutto estraneo alle accuse mosse nei suoi confronti.

Blog e direttore responsabile

Andrea Buti

Una recente sentenza di Cassazione sulla non equiparabilità dei *blog* alla stampa offre lo spunto per una riflessione.

Analizzando il quadro normativo si nota che l'art. 1 della l. 62/2001 prevede: “*Per «prodotto editoriale», ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.*”

Sotto tale profilo, dunque, il sito o *blog* ben potrebbe essere inteso come prodotto editoriale.

La seconda parte della disposizione è abbastanza chiara nell'imporre la registrazione in Tribunale ove sussistano congiuntamente i due presupposti della testata e della periodicità.

La prima parte, non prevede tale obbligo se mancano i requisiti in parola; resterebbero, però, quelli di cui all'art. 2 l. 47/48.

Tralasciamo le difficoltà nell'individuare il luogo della pubblicazione e supponiamo che il nome e domicilio dello stampatore possano essere riferite alla persona che “gestisce” il sito o *blog*: chi dovrebbe essere il direttore responsabile?

Il direttore responsabile deve essere un giornalista iscritto all'apposito Albo, non perché lo prevedono le citate leggi sulla stampa, ma poiché così dispone la legge professionale (art. 46 la legge 3 febbraio 1963, n. 69).

In tale legge si fa riferimento, però, a “*giornale quotidiano*” o “*agenzia di stampa*” e non ad un *blog* o sito, che sarà al massimo un “prodotto editoriale” ai sensi dell'art. 1 l. 62/2001.

Quindi, delle due, l'una: o il direttore responsabile di un sito o *blog* può anche non essere un giornalista professionista (giacché il sito non è di carta) oppure ... la legge non si capisce (non sarebbe certo la prima volta).

La sentenza cui si accennava in apertura non sembra indugiare in equiparazioni del tipo “carta=bit”, dunque, potremmo forse aspettarci direttori responsabili che non siano giornalisti professionisti?

Abuso del processo in ...Cassazione


Saverio Giannella Pigni

Nella Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2008 si può leggere: "nell'ultimo rapporto Doing Business 2009, in tema di processo civile, i Paesi europei sono tra i primi 50 (Germania 9° posto, Francia 10°, Belgio 22°, Regno Unito 24°, Svizzera 32°). Solo la Spagna è ultima, al 54° posto. L'Italia è la 156° su 181, dopo Angola, Gabon, Guinea, São Tomé e prima di Gibuti, Liberia, Sri Lanka, Trinidad".

Sul Corriere della Sera Magazine del 12.2.2009, era riportato che a Lagos in Nigeria, si fanno più conciliazioni che in Italia. Con tutto il rispetto per gli altri Paesi, noi italiani non ci facciamo una bella figura. Non si sta parlando di Stati Uniti o Inghilterra, ma di Europa e resto del mondo.

Scorrendo la relazione si può ancora leggere che: "La moltiplicazione abnorme dei procedimenti pendenti deriva, in misura considerevole, dalla mancanza, in Italia, di qualsiasi meccanismo di "filtro" alla rilevanza e alla qualità delle controversie che possono essere portate dinanzi al Giudice". Filtro o simile che da qualche parte è stato creato e che funziona.

Esaminando il grafico seguente, ad esempio, si nota un trend decrescente nel numero di fascicoli in Cassazione (in Francia), che difficilmente può essere giustificato dal caso:



Tale abuso, comincia a divenire oggetto di decisioni stigmatizzanti. Da ultimo, la Cassazione (Sezione III Civ., n. 15476 del 11.6.2008,) ha ribadito che "non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, (...) di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell'obbligazione, (...), si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo".

Conciliazione e turismo

Antonio Sangiovanni

Alcune recenti sentenze di legittimità e di merito sui "pacchetti turistici" danno lo spunto per valutare l'opportunità di un oculata scelta circa la strategia di risoluzione delle controversie. Dall'esame delle decisioni emerge, infatti, un quadro abbastanza netto. Da un lato, infatti, in applicazione della normativa contenuta negli artt. 82-100 del d. lgs. 206/2005 (cd. codice del consumo) risulta che il *tour operator* che vende "pacchetti turistici" (nel significato tecnico voluto dall'art. 84) è tenuto ad un'obbligazione di risultato: far godere agli acquirenti una vacanza con determinate caratteristiche. La finalità ricreativa, di svago e relax, non è quindi un mero motivo irrilevante che spinge le persone a partire per un viaggio, ma la causa del contratto. La conseguenza è di non poco conto: qualunque evento - tranne quelli imputabili al viaggiatore - che impedisca di realizzare questo risultato ricade nella sfera di responsabilità del *tour operator* che, infatti, è tenuto ex art. 91 ad elaborare mete o soluzioni alternative ogni qualvolta non si possano rispettare le condizioni inizialmente previste ed offerte.

Nel caso esaminato dalla Cassazione (Sezione III civ. n. 10651 del 24.4.2008, il *tour operator* è stato ritenuto responsabile per non aver offerto alcuna alternativa ad una coppia di sposi che non voleva più raggiungere la meta originariamente concordata per il diffondersi di una epidemia di febbre emorragica: non di impossibilità assoluta (che avrebbe liberato il *tour operator*) si è trattato, ma di mera impossibilità relativa che ben poteva e doveva essere fronteggiata dall'organizzatore. A fronte di questo, però esiste una limitazione al diritto al risarcimento dei danni ai sensi delle convenzioni internazionali in materia di trasporto. E la vacanza, rimarrebbe comunque...rovinata!

Invece di lavorare per ottenere a distanza di tempo una sentenza di che non potrà portare indietro il tempo, le due parti avrebbero potuto tentare la conciliazione prevista dall'art. 141: ciò avrebbe permesso agli sposi di effettuare comunque un viaggio ed al *tour operator* di evitare le spese legali e mantenere un cliente.

Mediazione penale

Saverio Giannella Pigni

L'applicazione di una sanzione al colpevole non è l'unico modo di gestire la giustizia penale.

Per alcune tipologie di reato, infatti, è possibile optare per un percorso di mediazione che può porsi come alternativa al processo penale o all'espiazione della pena.

Le ipotesi previste nel nostro ordinamento sono, in vero, limitate. Una sorta di mediazione potrebbe intravedersi per i reati di competenza del giudice di pace considerato che l'art. 35 del D. Lgs 274/00 consente al magistrato onorario di dichiarare l'estinzione del reato quando ritiene che sia stato riparato il torto cagionato alla vittima. Lasciato però, per così dire a se stesso, questo strumento di risoluzione alternativa del processo ha scarse possibilità di successo. Si tratterebbe in effetti di una ipotesi di giustizia riparativa giacché l'attenzione dell'ordinamento è più spostata sul momento risarcitorio che non sulla necessità di dover comminare una pena. Nei moderni sistemi di mediazione penale, però, il risultato di riparare il torto subito è visto come punto di arrivo di un percorso mirato a recuperare una ben determinata dimensione nel rapporto reo-vittima. Questo recupero non può certo essere però frutto dell'improvvisazione o di un maldestro tentativo negoziale basato su una più o meno banale offerta e contro-offerta. Anzi, così facendo si finirebbe per mercanteggiare il prezzo dell'impunità, mistificando il significato profondo del percorso di mediazione che consiste, invece, al di là del dato economico-monetario, nel tentare di riparare il torto psicologico-relazionale. La vittima del reato, infatti, è talvolta colpita da paure, senso di insicurezza e di vulnerabilità non riparabili monetariamente.

Il reo, d'altronde, vede spesso la vittima come "un'ombra con una borsa al braccio". L'incontro di mediazione è un modo per riparare il trauma vissuto in cui la vittima può "esprimere la propria sofferenza, ottenere concretamente riparazione con scuse o compensazioni materiali e comprendere le ragioni dell'atto" (Jacques Faget, Antigone, quadrimestrale di critica al sistema penale e penitenziario, anno III, 2008, L'Harmattan d'Italia).

Il Centro Formazione e informazione

Il Centro è accreditato come ente di formazione presso la Regione Marche (con decreto n. 20/FSE-06 del 22.1.2007) e presso Fondo Professioni. Quest'ultimo è un Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003. Fondoprofessioni promuove e finanzia piani/progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali ed individuali, finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle competenze delle/dei lavoratrici/lavoratori, per rispondere in maniera adeguata alle esigenze formative degli studi forensi (fonte www.fondoprofessioni.it). Lo studio committente contribuisce con il costo del lavoro, senza sopportare - normalmente - altre spese.

La struttura è nata dall'idea di rispondere alle esigenze dei professionisti, dell'impresa, ma anche della pubblica amministrazione, fornendo strumenti per innovare e migliorare, direttamente o indirettamente, la gestione delle conoscenze in settori contigui che spaziano da quello legale a quello tecnico, supportando le risorse umane ed ottimizzando quelle economiche. Le peculiarità dell'*information society* suggeriscono competenze specifiche in aree ristrette, al fine di individuare prontamente l'informazione rilevante, trasferire capacità, elaborare e costruire Soluzioni efficienti per nuove abilità. In un mondo in continua e rapida evoluzione - come insegna Darwin - la specie che sopravvive non è quella più forte, ma quella che si adegua più rapidamente ai cambiamenti. Il capitale intellettuale è, oggi, uno dei principali fattori di sviluppo nell'economia moderna. Per questo il Centro progetta, coordina ed organizza Percorsi Formativi, contraddistinti da un approccio pragmatico, garantito da una didattica non solo teorica, ma anche e soprattutto pratica, calata nelle stesse realtà in cui le capacità acquisite potranno essere prontamente impiegate.

Il Centro opera in regime di convenzione con l'Università degli Studi di Camerino: gli articoli e le segnalazioni presenti in questa rivista, sono il frutto della collaborazione svolta con laureati presso la stessa Università coinvolti nel progetto FiXO ("Formazione e Innovazione per l'Occupazione"). Si tratta di un programma nazionale promosso e sostenuto dalla Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e realizzato con collaborazione di ItaliaLavoro.

Ulteriori materiali, articoli, filmati e cruciverba didattici sono disponibili all'indirizzo www.tglex.com

Per collaborazioni, informazioni o pubblicità su questa rivista è possibile inviare un messaggio email all'indirizzo info@serviziprofessionali.org

Diritto elettronico

- dematerializzazione
- documento informatico
- email e posta elettronica certificata
- e-government
- firme elettroniche
- privacy

Gestione conflitti

- adr
- comunicazione
- conciliazione
- mediazione
- negoziazione

Eventi

8-10 maggio Bologna

"QUALE INTERCULTURA IN ITALIA?".

http://www.interculture-italia.it/index.php?option=com_content&task=view&id=139&Itemid=1

11-14 maggio Roma

FORUM PA

<http://portal.forumpa.it/>

22-24 maggio Vicenza - Schio

FESTIVAL DELLE LIBERTA' DIGITALI

<http://www.libertadigitali.org/>

Rivista bimestrale di informazione curata e di proprietà del Centro Servizi Professionali s.r.l. iscritta al n. 1 del Registro delle pubblicazioni periodiche del Tribunale di Camerino con provvedimento del 11.10.2006.
Iscritta al R.O.C. al n. 17891
Direttore Responsabile Desy D'Addario
P.IVA 01533820435
www.serviziprofessionali.org
Tel. 0737636309 - Fax 0737630395
Via Pallotta, 15 - 62032 Camerino (MC)